



Comune di Poschiavo

MESSAGGIO PER LA VOTAZIONE COMUNALE DEL 29 novembre 2026 riguardante

**la nuova legge sulla protezione della popolazione del
Comune di Poschiavo**

(approvata dal Consiglio comunale l'11 agosto 2026
e dalla Giunta comunale il 24 agosto 2026)

INDICE SISTEMATICO

Premessa	5
Necessità della nuova legge.....	6
Conclusione e proposta della Giunta comunale	6
Allegati	7

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Scopo.....	7
Art. 2. Concetti	7
Art. 3. Oggetto della legge.....	7
Art. 4. Oggetto della legge	8
Art. 5. Responsabilità personale	8
Art. 6. Incarico generale	8
Art. 7. Organigramma e mansionari	8
Art. 8. Responsabilità	8

II. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 9. Consiglio comunale.....	8
Art. 10. Stato maggiore di condotta.....	9
Art. 11. Subordinazione e compiti dello Stato maggiore	9
di condotta comunale	
Art. 12. Capo dello Stato maggiore di condotta comunale	10
Art. 13. Altri membri.....	10
Art. 14. Allarme e convocazione	10
Art. 15. Provvedimenti	10

III. FINANZIAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE COMUNALE

Art. 16. Finanziamento	11
Art. 17. Competenze finanziarie	11

Art. 18. Indennità per i membri dello Stato maggiore di condotta	12
Art. 19. Rimborso spese	12
Art. 20. Copertura assicurativa	12

V. DISPOSIZIONI PENALI E FINALI

Art. 22. Disposizioni di diritto penale	13
Art. 23. Disposizioni di attuazione	13
Art. 24. Entrata in vigore	13

Care Concittadine e cari Concittadini

Con piacere vi presentiamo il messaggio relativo alla nuova legge sulla protezione della popolazione del Comune di Poschiavo.

PREMESSA

L'ufficio della protezione civile e del militare del Cantone dei Grigioni raccomanda ai Comuni di munirsi di una legge sulla protezione della popolazione. I continui cambiamenti climatici e la trasformazione in corso del nostro pianeta rendono sempre più instabili le nostre montagne. Molti paesi montani della Svizzera sono stati colpiti da catastrofi naturali ed è dunque di fondamentale importanza essere pronti ad intervenire in caso di necessità. Le esperienze maturate nel Cantone come, ad esempio, la frana del Pizzo Cengalo in Bregaglia, l'alluvione in Mesolcina oppure lo scoscendimento di Brienz mostrano come uno Stato maggiore di condotta ben organizzato e con chiare competenze possa operare in modo efficace.

La responsabilità generale della sicurezza della popolazione e, quindi, del sistema integrato di protezione della popolazione spetta all'Esecutivo competente (Esecutivo comunale, Governo cantonale). I Comuni e il Cantone istituiscono uno stato maggiore di condotta per gestire le catastrofi e le emergenze. Questo assume la condotta quando diverse organizzazioni partner vengono impiegate insieme per un periodo relativamente lungo al fine di gestire una fase emergenziale.

Lo Stato maggiore di condotta è responsabile di:

- garantire che la popolazione sia informata sui pericoli, sulle opzioni di protezione e sulle misure di protezione;
- avvisare e allertare la popolazione e dare istruzioni su come comportarsi;
- garantire l'attività di condotta;
- coordinare i preparativi e le operazioni delle organizzazioni partner;
- gestire le situazioni particolari e straordinarie.

Lo Stato maggiore di condotta comunale collabora con lo Stato maggiore di condotta cantonale e con eventuali Stati maggiori di condotta intercomunali.

NECESSITÀ DELLA NUOVA LEGGE

La nuova legge sulla protezione della popolazione è necessaria per:

- avere un incarico generale chiaro: gli organi comunali competenti per la protezione della popolazione prendono tutti i provvedimenti necessari per la prevenzione e la gestione delle situazioni particolari e straordinarie, compresa l'evacuazione della popolazione.
- per il coordinamento chiaro tra autorità e servizi: la legge disciplina le competenze e i compiti degli organi comunali impiegati nella protezione della popolazione per quanto riguarda la prevenzione e la gestione di situazioni particolari e straordinarie.
- responsabilità chiare: la protezione della popolazione garantita dal Comune non esonera gli abitanti e gli ospiti del luogo dalla loro responsabilità personale
- per un finanziamento chiaro in caso di catastrofi: chiarezza sull'assunzione dei costi da parte del Comune o da chi li genera.
- per avere la possibilità di allestire uno stato maggiore di condotta intercomunale: per far fronte a situazioni particolari e straordinarie, il Consiglio comunale può aderire all'istituzione di uno Stato maggiore di condotta intercomunale. Lo Stato maggiore di condotta intercomunale deve garantire la rappresentanza dei settori elencati nell'art. 11 della legge comunale. I membri vengono nominati dai Consigli comunali mediante delibera condivisa.

CONCLUSIONE E PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE

La nuova legge sulla protezione della popolazione rispetta le normative vigenti, la responsabilità condivisa e la trasparenza delle procedure e dei costi. Per affrontare con prontezza e consapevolezza emergenze di calamità naturali, pandemie e gestire eventuali rifugiati di guerra, si è pronti ad intervenire, promuovendo l'incolumità della popolazione.

Considerati i motivi sopra esposti, la Giunta comunale raccomanda agli aventi diritto di voto di approvare la nuova legge sulla protezione della popolazione del Comune di Poschiavo.

Siamo fiduciosi che questa nuova legge rappresenti un passo importante verso una gestione della protezione della popolazione e porti beneficio a tutta la comunità.

Vogliate gradire, stimate Conciatadine e stimati Conciatadini, l'espressione della nostra massima stima.

ALLEGATI

- Testo completo della nuova legge sulla protezione della popolazione.

Poschiavo, 24 agosto 2026

Per la Giunta comunale:

Il Presidente: Mirko Beti

Il Cancelliere: Michele Zanetti

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nella presente legge si riferiscono ad ambedue i sessi, a meno che dal senso della legge non risulti altrimenti

Art. 1. Scopo

L'obiettivo della presente legge è la protezione della popolazione e delle sue basi vitali sul territorio comunale, in caso di situazioni particolari e straordinarie, ai sensi della legge sulla protezione della popolazione del Cantone dei Grigioni (LCPP).

Art. 2. Concetti

Se non definito altrimenti nella presente legge, valgono i concetti della LCPP. Ciò vale segnatamente per i concetti "situazione normale", "situazione particolare" e "situazione straordinaria".

È definito "evacuazione" il trasferimento organizzato e l'alloggiamento degli abitanti delle zone potenzialmente minacciate, rispettivamente dell'area colpita per motivi di sicurezza.

Art. 3. Oggetto della legge

La legge disciplina:

- a. le competenze e i compiti degli organi comunali impiegati nella protezione della popolazione e delle sue basi vitali, per quanto riguarda la prevenzione e la gestione di situazioni particolari e straordinarie. Fanno parte di ciò, la creazione di un organo di condotta, la valutazione di possibili minacce per il territorio comunale, l'allertamento e l'informazione della popolazione, il mantenimento dell'attività amministrativa, dell'ordine e della sicurezza come pure il rifornimento,

- l'impiego e il coordinamento di mezzi, la protezione, il salvataggio e l'assistenza di persone, nonché la collaborazione con altre autorità;
- b. il finanziamento delle spese per la protezione della popolazione;
 - c. l'eventuale istituzione di uno Stato maggiore di condotta intercomunale.

Art. 4. Per quanto non disciplinato dalla legge, fanno stato le competenze e i compiti secondo le prescrizioni in caso di situazione normale.

Art. 5. Responsabilità personale

La protezione della popolazione garantita dal Comune non esonera gli abitanti e gli ospiti del luogo dalla loro responsabilità personale.

Art. 6. Incarico generale

Gli organi comunali competenti per la protezione della popolazione prendono tutti i provvedimenti necessari per la prevenzione e la gestione delle situazioni particolari e straordinarie, compresa l'evacuazione della popolazione.

Art. 7. Organigramma e mansionari

Il Consiglio comunale allestisce gli organigrammi e i mansionari per lo Stato maggiore di condotta comunale e per eventuali dispositivi di sicurezza.

Art. 8. Responsabilità

Lo Stato maggiore di condotta comunale e altre organizzazioni di sicurezza decidono autonomamente e sotto la propria responsabilità come espletare i compiti che gli sono stati assegnati tramite le leggi sulla protezione della popolazione cantonale e comunale, nonché dai mansionari.

II. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 9. Consiglio comunale

Il Consiglio comunale è responsabile per la preparazione dei provvedimenti per la prevenzione e la gestione nell'ambito della protezione della popolazione. Adesso spetta la vigilanza sullo Stato maggiore di condotta comunale.

Il Consiglio comunale ha la responsabilità politica della protezione della popolazione.

Art. 10. Stato maggiore di condotta

Il Consiglio comunale istituisce uno Stato maggiore di condotta comunale composto dal capo del Dipartimento sicurezza pubblica e dal suo sostituto, dal comandante (che funge da capo) e dal suo sostituto, dal responsabile del Reparto tecnico e dal suo sostituto, dal responsabile dell'Azienda forestale e dal suo sostituto, dal consulente locale specializzato in pericoli naturali e dal suo sostituto, dal comandante dei pompieri e dal suo sostituto, dal comandante della protezione civile e dal suo sostituto, da un rappresentante della Polizia cantonale in virtù d'incaricata del servizio di Polizia comunale e da un rappresentante della sanità e da un suo sostituto.

Tutte le aziende comunali, l'amministrazione comunale e le forze d'intervento sono a disposizione dello Stato maggiore di condotta comunale con i loro mezzi e le loro risorse.

In caso di bisogno, lo Stato maggiore di condotta comunale è legittimato a consultare ed impiegare degli esperti e a richiedere sostegno ad altre istituzioni esterne come, ad esempio, uffici cantonali, l'esercito, i responsabili del trasporto pubblico e i responsabili dell'approvvigionamento energetico.

Art. 11. Subordinazione e compiti dello Stato maggiore di condotta comunale

Lo Stato maggiore di condotta comunale è subordinato al Consiglio comunale.

Lo Stato maggiore di condotta comunale ha i seguenti compiti e le seguenti competenze:

- a) valutare la situazione di pericolo;
- b) esaminare la prontezza d'intervento e l'allertamento;
- c) decidere in merito ai provvedimenti immediati necessari;
- d) allarmare e informare la popolazione;
- e) informare le autorità locali, i comuni confinanti e il Cantone;
- f) curare le relazioni con i rappresentanti dei media;

- g) evacuare le persone e gli animali;
- h) assicurare l'approvvigionamento (energia, acqua potabile, ecc.);
- i) organizzare la presenza, il rafforzamento e la sostituzione delle forze d'intervento;
- j) coordinare i mezzi e le risorse a disposizione;
- k) richiedere l'aiuto di terzi;
- l) limitare i danni;
- m) ripristinare al più presto la situazione normale;
- n) preparare la documentazione d'intervento e i rispettivi mansionari.

Art. 12. Capo dello Stato maggiore di condotta comunale

Il capo dello Stato maggiore di condotta comunale, rispettivamente il suo sostituto in caso d'impedimento:

- a) dirige e coordina i lavori;
- b) dispone della competenza decisionale finale.

Art. 13. Altri membri

Gli altri membri svolgono i compiti a loro affidati e prendono decisioni nei limiti delle loro competenze e in osservanza dell'organizzazione dello Stato maggiore di condotta. I compiti sono stabiliti nei rispettivi mansionari.

Art. 14. Allarme e convocazione

La convocazione totale o parziale dello Stato maggiore di condotta comunale spetta al Podestà e, in caso d'impedimento, al Luogotenente e, in caso d'impedimento, al capo del Dipartimento sicurezza pubblica.

Art. 15. Provvedimenti

Lo Stato maggiore di condotta comunale si occupa di tutti i provvedimenti relativi ai suoi compiti e competenze.

Le decisioni dello Stato maggiore di condotta comunale e degli altri organi che assumono compiti nell'ambito della presente legge sono vincolanti per tutti. Ciò vale anche per chiusure ed evacuazioni.

III. FINANZIAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE COMUNALE

Art. 16. Finanziamento

Tutti i costi derivanti dalla prevenzione o per superare le situazioni particolari e straordinarie, ai sensi della LCPP, sono a carico del Comune nella misura in cui questi costi non possano essere addebitati a chi li ha generati.

I costi derivanti da un'evacuazione, in linea di principio, sono a carico delle persone evacuate. Se il Comune eroga delle prestazioni anticipate alle persone evacuate, può chiederne la restituzione. In casi di rigore, il Comune può rinunciare alla richiesta di restituzione.

In caso di disaccordo sull'attribuzione delle spese, la decisione spetta al Consiglio comunale con decreto impugnabile.

Art. 17. Competenze finanziarie

Lo Stato maggiore di condotta comunale dispone delle risorse (personale, mezzi, materiale, infrastrutture, immobili, ecc.) poste a disposizione dal Comune per adempire al proprio scopo di proteggere la popolazione e le sue basi vitali sul territorio comunale.

Per le competenze finanziarie, lo Stato maggiore di condotta dipende dal Consiglio comunale, cui deve sottoporre le richieste di spesa.

In caso di urgenza, spese assolutamente necessarie per misure immediate o non procrastinabili possono essere decretate dallo Stato maggiore di condotta comunale in modo autonomo, con avviso tempestivo al Consiglio comunale per la ratifica delle stesse.

In ogni caso, lo Stato maggiore di condotta comunale informa il Consiglio comunale in merito alle delibere urgenti effettuate. A sua volta, il Consiglio comunale informa la Giunta comunale.

Per spese e investimenti pianificabili, gli organi di condotta dispongono solamente degli importi previsti nel preventivo comunale.

Art. 18. Indennità per i membri dello Stato maggiore di condotta

L'adempimento dei compiti viene indennizzato in base al regolamento sulle indennità dei dipendenti e degli incaricati comunali. Le prestazioni degli impiegati comunali vengono riconosciute e retribuite come tempo di lavoro.

Art. 19. Rimborso spese

Il rimborso spese dei membri dello Stato maggiore di condotta comunale avviene in base alla tabella delle indennità per i dipendenti comunali e gli incaricati comunali.

Art. 20. Copertura assicurativa

I membri dello Stato maggiore di condotta comunale sono assicurati durante l'adempimento dei loro compiti, tramite il Comune di Poschiavo.

IV. STATO MAGGIORE DI CONDOTTA INTERCOMUNALE

Art. 21. Stato maggiore di condotta intercomunale

Per far fronte a situazioni particolari e straordinarie, il Consiglio comunale può aderire all'istituzione di uno Stato maggiore di condotta intercomunale.

Lo Stato maggiore di condotta intercomunale deve garantire la rappresentanza dei settori elencati nell'art. 10. I membri vengono nominati dai Consigli comunali mediante delibera condivisa.

Lo Stato maggiore di condotta intercomunale dispone delle competenze e risponde dei doveri definiti in questa legge, subentrando allo Stato maggiore di condotta comunale.

I Consigli comunali, mediante delibera condivisa, definiscono ulteriori dettagli, in particolare in merito al finanziamento e dettagli operativi, in un apposito accordo giuridicamente valido.

V. DISPOSIZIONI PENALI E FINALI

Art. 22. Disposizioni di diritto penale

Chi contravviene alle disposizioni della presente legge, in special modo chi non segue le direttive dell'organizzazione di condotta, viene sanzionato con una multa da CHF 100.00 a CHF 10'000.00. In caso di recidiva, la multa può essere raddoppiata.

Art. 23. Disposizioni di attuazione

Il Consiglio comunale emana le necessarie disposizioni di attuazione, in special modo i mansionari e le direttive.

Art. 24. Entrata in vigore

Il Consiglio comunale, previa approvazione da parte del popolo, definisce la data d'entrata in vigore della presente legge.